

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

del 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 127 cpv. 3 e 129 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale^{1,2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1983³,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente legge stabilisce le imposte dirette che i Cantoni devono riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale.

² La presente legge si applica anche ai Comuni in quanto il diritto cantonale accorda loro la sovranità fiscale per le imposte cantonali prescritte dall'articolo 2 capoverso 1.

³ Ove la presente legge non prevede alcuna norma, i Cantoni e i Comuni disciplinano le loro imposte conformemente al diritto cantonale. Spetta in particolare ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta.

Art. 2 Imposte dirette prescritte

¹ I Cantoni riscuotono le seguenti imposte:

- a. un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche;
- b. un'imposta sull'utile e un'imposta sul capitale delle persone giuridiche;
- c. un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche;
- d. un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

² I Cantoni possono stabilire che l'imposta sugli utili immobiliari è riscossa soltanto dai Comuni.

RU **1991** 1256

¹ RS **101**

² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1050; FF **2000** 3390).

³ FF **1983** III 1

Titolo secondo: Imposizione delle persone fisiche

Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 3 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale

¹ Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando, senza interruzioni apprezzabili, soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

² Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

³ Il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni. Il reddito e la sostanza dei figli sotto autorità parentale sono cumulati a quelli del detentore di tale autorità. Il reddito dell'attività lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono imposti separatamente.

⁴ Il capoverso 3 si applica per analogia ai partner registrati. I partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.⁴

Art. 4 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se tengono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento, se servono da intermediari nel commercio di immobili o se vi esercitano tale commercio.

² Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a. esercitano un'attività lucrativa nel Cantone;
- b.⁵ in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe remunerazioni;
- c. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;

⁴ Introdotto dal n. 25 dell'all. alla L. del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

⁵ Nuovo testo giusta il n. 12 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

- d. ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
- e. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
- f. ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.

Art. 4a⁶ Esenzione fiscale

Sono fatti salvi i privilegi fiscali accordati in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007⁷ sullo Stato ospite.

Art. 4b⁸ Modifica dell'assoggettamento

¹ In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale di cui all'articolo 11 capoverso 3 sono tuttavia imponibili nel Cantone in cui il contribuente era domiciliato al momento della loro scadenza. È fatto salvo l'articolo 38 capoverso 4.

² L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell'appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 5 Sgravio di imposte

I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.

⁶ Introdotta dal n. II 8 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

⁷ RS 192.12

⁸ Introdotta dal n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

Art. 6⁹ Imposizione secondo il dispendio

¹ Il Cantone può concedere il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio alle persone fisiche che:

- a. non hanno la cittadinanza svizzera;
- b. per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettati illimitatamente alle imposte (art. 3); e
- c. non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

² I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

³ L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

- a. un importo minimo fissato dal Cantone;
- b. per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settenario della pigione annua o del valore locativo fissato dall'autorità competente;
- c. per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 3.

⁴ L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.

⁵ I Cantoni determinano in che modo l'imposizione secondo il dispendio copre l'imposta sulla sostanza.

⁶ L'imposta secondo il dispendio deve essere almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le tariffe ordinarie sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

- a. sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi;
- b. beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
- c. capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
- d. diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
- e. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
- f. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 779; FF 2011 5433). Vedi anche l'art. 78e qui appresso.

⁷ In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'ali-quota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 6, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.

Capitolo 2: Imposta sul reddito

Sezione 1: Proventi

Art. 7 Principio

¹ Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segna-tamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previ-denza, nonché da rendite vitalizie. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e formazione continua¹⁰ professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono proventi imponibili. In caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.¹¹

^{1bis} In caso di vendita di diritti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965¹² sull'imposta preventiva, alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, il reddito della sostanza è considerato realizzato nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e ^{1bis} della LF del 13 ott. 1965 sull'imposta preventiva).¹³

^{1ter} I proventi da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto sono imponibili, a meno che queste assicurazioni di capi-tali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte.¹⁴

¹⁰ Nuova espr. giusta il n. 24 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 1 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

¹² RS **642.21**

¹³ Introdotto dal n. 1 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁴ Introdotto dal n. 1 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

² Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.¹⁵

³ I proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006¹⁶ sugli investimenti collettivi (LICOl) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili soltanto se la totalità dei redditi del fondo supera i redditi del possesso fondiario diretto.¹⁷

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

- a. il ricavo dall'alienazione di diritti di opzione, a condizione che i diritti patrimoniali appartengono alla sostanza privata;
- b. gli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza mobiliare privata, fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2 lettere a e d;
- c. l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;
- d.¹⁸ l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio. È fatto salvo il capoverso 1^{ter};
- e. i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;
- f. i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati;
- g. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti percepiti dal coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché degli alimenti che uno dei genitori percepisce per i figli sotto la sua autorità parentale;
- h.¹⁹ il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;
- h^{bis}.²⁰ il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

¹⁶ RS **951.31**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU **1996** 1445; FF **1994** III 1445).

²⁰ Introdotta dal n. I 2 della LF del 17 giu. 2011 sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 489; FF **2010** 2497).

contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

- i. i versamenti a titolo di riparazione morale;
- k. i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- l.²¹ i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge del 18 dicembre 1998²² sulle case da gioco;
- m.²³ le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale.

Art. 7a²⁴ Casi speciali

¹ È considerato reddito imponibile della sostanza ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 anche:

- a. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore²⁵, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo l'articolo 53;
- b. il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

²¹ Introdotta dal n. 3 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 677; FF 1997 III 129).

²² RS 935.52

²³ Introdotta testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 5977; FF 2011 5819 5845).

²⁴ Introdotta dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4883; FF 2005 4837).

²⁵ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

² Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Art. 7b²⁶ Principio degli apporti di capitale

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 7c²⁷ Partecipazioni di collaboratore

¹ Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

- a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
- b. le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

² Sono considerate partecipazioni improprie di collaboratore le aspettative di meri indennizzi in contanti.

Art. 7d²⁸ Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

¹ I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

² Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa, con uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

³ I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

Art. 7e²⁹ Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

²⁶ Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

²⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

²⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

²⁹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

Art. 7^{β0} Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 7d cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 8 Attività lucrativa indipendente

¹ Sono pure proventi imponibili da attività lucrativa indipendente tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione, rivalutazione contabile o mediante trasferimento nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa situati all'estero di elementi della sostanza commerciale; sono esclusi gli utili risultanti dall'alienazione di fondi agricoli o silvicoli, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento. Rimane salvo l'articolo 12 capoverso 4.

² La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.³¹

^{2bis} Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza tra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino all'alienazione dell'immobile.³²

^{2ter} L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.³³

^{2quater} Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.³⁴

³ Le riserve occulte di un'impresa di persone (impresa individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di

³⁰ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

³² Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

³³ Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

³⁴ Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

fusione, di scissione o di trasformazione, nella misura in cui l'impresa rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi:³⁵

- a. in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;
- b. in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
- c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.³⁶

³⁵ Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 3 lettera b, le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53, se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.³⁷

⁴ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.³⁸

Sezione 2: Deduzioni

Art. 9 In generale

¹ Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. I costi di perfezionamento in rapporto con la professione e quelli di riqualificazione professionale sono pure considerati spese necessarie. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo.³⁹

³⁵ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

³⁷ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

³⁸ Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

² Sono deduzioni generali:

- a.⁴⁰ gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 7 e 7a e di ulteriori 50 000 franchi;
- b.⁴¹ il 40 per cento delle rendite vitalizie versate, nonché gli oneri permanenti;
- c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
- d.⁴² i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
- e. i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata, sino a un determinato ammontare;
- f. i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- g. i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario;
- h.⁴³ le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale;
- h^{bis}⁴⁴ le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002⁴⁵ sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
- i.⁴⁶ le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. 1 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

⁴² Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2003** 4487).

⁴⁴ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2003** 4487).

⁴⁵ RS **151.3**

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4545; FF **2003** 7053 7059).

(art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a–c);

- k. una deduzione dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; la stessa deduzione è concessa quando uno dei due coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro;
- l.⁴⁷ fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976⁴⁸ sui diritti politici,
 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.
- m.⁴⁹ le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente;
- n.⁵⁰ i costi delle poste giocate, pari a una percentuale delle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe stabilita dal diritto cantonale; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile;
- o.⁵¹ le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, sino a concorrenza di un importo determinato dal diritto cantonale, purché il contribuente:
 1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

³ Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio

⁴⁷ Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 449; FF **2008** 6565 6587).

⁴⁸ RS **161.1**

⁴⁹ Introdotta dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 455; FF **2009** 4095). Rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS **171.10**).

⁵⁰ Introdotta testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2012** 5977; FF **2011** 5819 5845).

⁵¹ Introdotta dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma:⁵²

- a. il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni in quale misura gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione;
- b. i costi non sussidiati di lavori di cura di monumenti storici sono deducibili nella misura in cui questi provvedimenti sono stati presi dal contribuente in virtù di una prescrizione legale, in accordo con l'autorità o su ordine di quest'ultima.

⁴ Non sono ammesse altre deduzioni. Rimangono salve le deduzioni per i figli e le altre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale.

Art. 10 Attività lucrativa indipendente

¹ Sono segnatamente dedotti a titolo di spese consentite dall'uso commerciale o professionale:

- a. gli ammortamenti comprovati della sostanza commerciale;
- b. gli accantonamenti per coprire impegni il cui ammontare è ancora indeterminato o per rischi di perdite imminenti;
- c. le perdite che si sono verificate sulla sostanza commerciale e che sono state allibrate;
- d. i versamenti alle istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, sempreché sia escluso ogni uso contrario al loro scopo;
- e.⁵³ gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2;
- f.⁵⁴ le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

^{1bis} Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.⁵⁵

⁵² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1515; FF **2007** 7201 7217).

⁵³ Introdotta dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

⁵⁴ Introdotta dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

⁵⁵ Introdotta dal n. II della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2147; FF **1997** II 852, IV 1072).

² Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 15) possono essere dedotte, sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo del reddito imponibile di tali anni.⁵⁶

³ Le perdite degli esercizi commerciali anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere compensate con le prestazioni di terzi destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.

⁴ I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.⁵⁷

Sezione 3: Calcolo dell'imposta

Art. 11

¹ Per i coniugi che vivono in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole.⁵⁸

² Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente.

³ Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute, sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.

⁴ Per le piccole remunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005⁵⁹ contro il lavoro nero. Le imposte cantonali e comunali sul reddito risultano così saldate. L'articolo 37 capoverso 1 lettera a si applica per analogia. Le imposte vanno consegnate periodicamente alla competente cassa di compensazione AVS. Questa rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta. Essa trasferisce all'autorità fiscale competente le imposte incassate. Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l'articolo 37 capoverso 3 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.⁶⁰

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

⁵⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).

⁵⁹ RS 822.41

⁶⁰ Introdotto dal n. 5 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

⁵ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d è riscossa al pari delle prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza conformemente al capoverso 3. L'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è fissata dal diritto cantonale. Lo stesso genere d'imposizione ad aliquota ridotta si applica anche al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari, purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.⁶¹

Capitolo 3: Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Art. 12

¹ Sono imponibili gli utili da sostanza immobiliare conseguiti in seguito all'alienazione di un fondo facente parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento (prezzo d'acquisto o valore di sostituzione, più le spese).

² L'assoggettamento è dato per ogni alienazione di fondo. Sono assimilati a un'alienazione:

- a. i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici dell'alienazione sul potere di disporre di un fondo;
- b. il trasferimento di un fondo o di una parte di esso dalla sostanza privata alla sostanza commerciale;
- c. la costituzione su di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno contro versamento di un'indennità;
- d. il trasferimento di partecipazioni a società immobiliari facenti parte della sostanza privata, sempreché il diritto cantonale preveda l'assoggettamento in questo caso;
- e. i plusvalori derivanti dalla pianificazione ai sensi della legge federale del 22 giugno 1979⁶² sulla pianificazione del territorio, senza che vi sia alienazione, sempreché il diritto cantonale assoggetti questa fattispecie all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

⁶¹ Introdotta dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

⁶² RS 700

³ L'imposizione è differita in caso di:

- a. trapasso di proprietà in seguito a successione (devoluzione, divisione, legato), a anticipo ereditario o a donazione;
- b.⁶³ trapasso della proprietà tra coniugi in connessione con il regime matrimoniale, nonché d'indennità dovuta per i contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC⁶⁴) e per le pretese fondate sul diritto del divorzio, nella misura in cui i coniugi sono d'accordo;
- c. ricomposizione particellare ai fini di un raggruppamento di terreni, di un piano di quartiere, di rettificazione dei limiti di proprietà, di un arrotondamento dei poderi agricoli, nonché in caso di ricomposizione particellare nell'ambito di una procedura d'espropriazione o di un'espropriazione imminente;
- d. alienazione totale o parziale di un fondo agricolo o silvicolo, purché il prodotto dell'alienazione venga utilizzato entro un congruo termine per l'acquisto di un fondo sostitutivo sfruttato dal contribuente stesso o per il miglioramento di fondi agricoli o silvicoli appartenenti al contribuente e sfruttati dallo stesso;
- e. alienazione di un'abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all'acquisto o alla costruzione in Svizzera di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

⁴ I Cantoni possono riscuotere l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare anche sugli utili conseguiti in seguito all'alienazione di fondi facenti parte della sostanza commerciale, sempreché esentino questi utili dall'imposta sul reddito e dall'imposta sull'utile oppure computino l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare nell'imposta sul reddito o nell'imposta sull'utile. In ambedue i casi:

- a.⁶⁵ le fattispecie di cui agli articoli 8 capoversi 3 e 4 e 24 capoversi 3 e 3^{quater} sono assimilate alle alienazioni la cui imposizione è differita ai fini dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- b. il trasferimento di tutto o di una parte di fondo dalla sostanza privata alla sostanza commerciale non può essere assimilato a un'alienazione.

⁵ I Cantoni provvedono affinché gli utili realizzati a corto termine siano imposti più gravemente.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. della LF del 26 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1)

⁶⁴ RS 210

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

Capitolo 4: Imposta sulla sostanza

Art. 13 Oggetto dell'imposta

¹ L'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale.

² La sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario.

³ Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.⁶⁶

⁴ Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente non sono imponibili.

Art. 14 Stima

¹ La sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato.

² I fondi destinati all'agricoltura o alla silvicoltura sono stimati al loro valore reddituale. Il diritto cantonale può stabilire che nell'ambito della stima si tenga conto del valore venale o che in caso di alienazione o di cessazione della destinazione all'agricoltura o alla silvicoltura venga effettuata un'imposizione complementare in funzione della differenza tra il valore reddituale ed il valore venale. L'imposizione complementare non può eccedere una durata di 20 anni.

³ I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.⁶⁷

Art. 14^a⁶⁸ Stima delle partecipazioni di collaboratore

¹ Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 7*d* capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati.

² Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 7*d* capoverso 3 e 7*e* devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

⁶⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Capitolo 5: Basi temporali

Art. 15⁶⁹ Periodo fiscale

¹ Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

² Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.

³ Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. Sono fatti salvi gli articoli 4b e 11 capoverso 3.

Art. 16⁷⁰ Determinazione del reddito

¹ Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.

² Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

³ I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale.

Art. 17⁷¹ Determinazione della sostanza

¹ La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

² Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i cui esercizi commerciali non coincidono con l'anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

³ La sostanza devoluta per successione a un contribuente nel corso del periodo fiscale è imponibile soltanto a partire dalla data di devoluzione. Il capoverso 4 è applicabile per analogia.

⁴ Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevato soltanto l'importo corrispondente a questa parte. È fatto salvo l'articolo 4b capoverso 2.

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

Art. 18⁷² Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio

¹ I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 per l'intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio.

² In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale.

³ Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, sino al giorno del decesso entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 3 cpv. 3). Per il periodo fiscale restante, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. Gli articoli 15 capoverso 3 e 17 capoversi 3 e 4 si applicano per analogia.

Art. 19 Utili da sostanza immobiliare

L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è fissata per il periodo fiscale durante il quale gli utili sono stati conseguiti.

Titolo terzo: Imposizione delle persone giuridiche

Capitolo 1: Assoggettamento

Art. 20 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale

¹ Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all'imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sono assimilati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 LICol⁷³. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.⁷⁴

² Le persone giuridiche, le società commerciali estere e altre comunità estere di persone senza personalità giuridica sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.

Art. 21 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica

¹ Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone⁷⁵ sono assoggettate all'imposta se:

- a. sono associate a un'impresa commerciale nel Cantone;

⁷² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

⁷³ RS 951.31

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

⁷⁵ RU 1992 1818

- b. tengono uno stabilimento d'impresa nel Cantone;
- c. sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili.

² Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se:

- a. sono titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone;
- b. fanno commercio di immobili siti nel Cantone o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

Art. 22⁷⁶ Modifica dell'assoggettamento

¹ La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in entrambi i Cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.

² L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva in virtù dell'appartenenza economica, giusta l'articolo 21 capoverso 1, vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.

³ L'utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 23 Esenzione

¹ Sono esenti dall'imposta unicamente:

- a. la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
- b. il Cantone e i suoi stabilimenti, giusta il diritto cantonale;
- c. i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali del Cantone e i loro stabilimenti, giusta il diritto cantonale;
- d. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;
- e. le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1050; FF **2000** 3390).

vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie;

- f. le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;
- g. le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;
- h.⁷⁷ gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁷⁸ sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
- i.⁷⁹ gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera d o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera e;
- j.⁸⁰ le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.

2 ...⁸¹

³ I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione.

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6637; FF **2006** 7359).

⁷⁸ RS **192.12**

⁷⁹ Introdotta dal n. II 7 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

⁸⁰ Introdotta dal n. II 11 della LF del 20 mar. 2009 sulla riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁸¹ Abrogato dal n. II 11 della LF del 20 mar. 2009 sulla riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

⁴ Le persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere d–g ed i sottostanno nondimeno in tutti i casi all'imposta sui guadagni immobiliari. Le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c) si applicano per analogia.⁸²

Capitolo 2: Imposta sull'utile

Sezione 1: Oggetto dell'imposta

Art. 24 In generale

¹ L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto complessivo, compresi:

- a. le spese non giustificate dall'uso commerciale e addebitate al conto perdite e profitti;
- b. i prodotti, gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione che non sono stati accreditati a detto conto;
- c.⁸³ gli interessi sul capitale proprio occulto (art. 29a).

² Non costituiscono utile imponibile:

- a. gli apporti dei soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l'aggio e le prestazioni a fondo perso;
- b. il trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa commerciale o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;
- c. l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.

³ Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

- a. in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
- b. in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuano un esercizio o un ramo d'attività;
- c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;

⁸² Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L. del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

- d. in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.⁸⁴

^{3bis} Qualora una società di capitali o una società cooperativa non prevista nell'articolo 28 capoversi 2 e 3 trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata. Il rinvio dell'imposizione decade se la partecipazione trasferita è venduta a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata.⁸⁵

^{3ter} In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 3 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.⁸⁶

^{3quater} Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi:

- a. il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 24 capoverso 3 lettera d;
- b. il trasferimento di immobilizzi aziendali a una società tassata secondo l'articolo 28 capoversi 2–4.⁸⁷

^{3quinquies} Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso ^{3quater} i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.⁸⁸

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

⁸⁵ Introdotto dal n. 12 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

⁸⁶ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

⁸⁷ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

⁸⁸ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

⁴ Si applicano per analogia le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c).

^{4bis} In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento degli utili e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.⁸⁹

⁵ Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.

Art. 25 Oneri

¹ Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche:

- a. le imposte federali, cantonali e comunali, ma non le multe fiscali;
- b. i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;
- c.⁹⁰ le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a–c);
- d. i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla remunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati;
- e.⁹¹ le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

^{1bis} Gli oneri consentiti dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.⁹²

⁸⁹ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765). Nuovo testo giusta il n. 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4545; FF **2003** 7053 7059).

⁹¹ Introdotta dal n. 12 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

⁹² Introdotto dal n. II della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2147; FF **1997** II 852, IV 1072).

² Dall'utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 31 cpv. 2), sempreché non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni.⁹³

³ Le perdite degli esercizi commerciali anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni che sono destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 lettera a.

⁴ I capoversi 2 e 3 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera.⁹⁴

Art. 26 Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale⁹⁵

¹ I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.

² Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.

³ Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.⁹⁶

Art. 26a⁹⁷ Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano un importo stabilito dal diritto cantonale e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

Sezione 2: Calcolo dell'imposta

Art. 27 In generale

¹ Le società di capitali e le società cooperative sono imposte secondo la medesima tariffa.

² Le eventuali imposte minime riscosse su fattori sostitutivi d'imposizione sono computate sulle imposte sull'utile e sul capitale.

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

⁹⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

⁹⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2947; FF 2014 4655).

Art. 28 Casi particolari

¹ Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo.⁹⁸ Il ricavo netto corrisponde al reddito delle partecipazioni dedotti i relativi costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.⁹⁹

^{1bis} I Cantoni possono estendere la riduzione agli utili in capitale delle partecipazioni come pure al ricavo della vendita dei relativi diritti d'opzione se la partecipazione alienata era almeno pari al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.¹⁰⁰

^{1ter} Il ricavo dell'alienazione è considerato nel calcolo della riduzione solo in quanto superi i costi d'investimento. Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento di partecipazioni del 10 per cento almeno sono computati negli utili imponibili per quanto non siano più giustificati.¹⁰¹

² Le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l'imposta sull'utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi. I redditi della proprietà fondiaria svizzera di tali società sono imposti secondo la tariffa ordinaria. In tal caso sono concesse le deduzioni corrispondenti all'onere ipotecario usuale.

³ Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano un'attività amministrativa in Svizzera, senza tuttavia esercitarvi un'attività commerciale, pagano l'imposta sull'utile come segue:

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

¹⁰⁰ Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963). Nuovo testo giusta il n. 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

¹⁰¹ Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

- a. i ricavi da partecipazioni ai sensi del capoverso 1, nonché gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti da imposta;
- b. gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria;
- c. gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata in Svizzera;
- d. gli oneri giustificati dall'uso commerciale, in relazione economica con determinati redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati.¹⁰²

⁴ Le società di capitali e le cooperative che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l'imposta sull'utile secondo il capoverso 3. Gli altri proventi da fonti estere secondo il capoverso 3 lettera c sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera.¹⁰³

⁵ Sono esclusi dalla riduzione dell'imposta sull'utile giusta i capoversi 2–4 i proventi e i ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte, semprché la convenzione internazionale ne disponga l'imposizione ordinaria in Svizzera.¹⁰⁴

⁶ Non sono ammesse altre eccezioni al calcolo ordinario dell'imposta prescritto dall'articolo 27.

Capitolo 3: Imposta sul capitale

Art. 29 Oggetto dell'imposta; in generale¹⁰⁵

¹ L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.

² Il capitale proprio imponibile consiste:

- a. per le società di capitali e le società cooperative, nel capitale azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nelle riserve occulte costituite mediante utili tassati;
- b. per le persone giuridiche giusta l'articolo 28 capoversi 2 e 3, nel capitale azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nella quota di riserve occulte costituita con l'utile tassato in caso di imposizione dell'utile;
- c. per le associazioni, fondazioni e le altre persone giuridiche, nella sostanza netta determinata secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche.

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 1449; FF 1994 II 337).

3 ...106

Art. 29a¹⁰⁷ Oggetto dell'imposta; capitale proprio occulto

Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative viene aumentato della parte di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.

Art. 30 Calcolo dell'imposta

¹ Le società di capitali e le società cooperative sono imposte secondo la medesima tariffa.

² I Cantoni possono computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale.¹⁰⁸

Capitolo 4: Basi temporali

Art. 31

¹ Le imposte sull'utile netto e sul capitale proprio sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.

² Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale. Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite. Se l'esercizio commerciale comprende più o meno di dodici mesi, l'aliquota dell'imposta sull'utile viene determinata in base all'utile netto calcolato su dodici mesi.

³ L'utile netto imponibile si determina in base al risultato del periodo fiscale.

⁴ Il capitale proprio imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale.

Titolo quarto:

Imposizione alla fonte delle persone fisiche e delle persone giuridiche

Capitolo 1: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale nel Cantone

Art. 32 Campo d'applicazione

¹ I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. L'imposta

¹⁰⁶ Abrogato dal n. II della LF del 7 ott. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU **1995** 1449; FF **1994** II 337).

¹⁰⁷ Introdotto dal n. II della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1995** 1449; FF **1994** II 337).

¹⁰⁸ Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. Ne sono eccettuati gli introiti assoggettati all'imposizione secondo l'articolo 11 capoverso 4. Rimane salva la tassazione ordinaria giusta l'articolo 34 capoverso 2.¹⁰⁹

² I coniugi che vivono in comunione domestica vengono tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

³ L'imposta alla fonte viene calcolata sui proventi lordi e si estende a tutti i proventi da attività lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura, come pure ai proventi compensativi.¹¹⁰

Art. 33 Calcolo della ritenuta d'imposta

¹ La ritenuta d'imposta è fissata in base alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprende le imposte federali, cantonali e comunali.

² Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta è fissata tenendo conto del reddito complessivo.

³ Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quella in caso di attività lucrativa dei due coniugi sono prese in considerazione forfettariamente.

Art. 34 Riserva della tassazione ordinaria

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte sono tassate secondo la procedura ordinaria sulla sostanza e sul reddito che non è tassato alla fonte.

² Se nel corso di un anno civile, il contribuente o il suo coniuge che vive con lui in comunione domestica consegue proventi lordi, soggetti all'imposta alla fonte, che superano un importo stabilito dal diritto cantonale, si procede a una tassazione ordinaria deducendo l'imposta già riscossa alla fonte.

Capitolo 2: Persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 35 Campo d'applicazione

¹ Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:

- a. i lavoratori per il reddito conseguito in un'attività lucrativa dipendente nel Cantone;
- b. gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri sui proventi della loro attività personale nel Cantone, compresi i proventi e le indennità che non sono versati

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L. del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 12 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

all'artista, allo sportivo o al conferenziere stesso, ma al terzo che ha organizzato le loro attività;

- c.¹¹¹ i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe remunerazioni che vengono loro versati;
- d.¹¹² i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi stabilimento d'impresa nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe remunerazioni che vengono loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa;
- e. i titolari o usufruttuari di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, per gli interessi loro versati;
- f.¹¹³ i beneficiari di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da parte di un datore di lavoro o di un istituto di previdenza avente sede in Svizzera in virtù di precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, per queste prestazioni;
- g. i beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni provenienti da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, per queste prestazioni;
- h. i lavoratori per il salario o altre remunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile e di un veicolo da trasporto stradale;
- i.¹¹⁴ le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore secondo l'articolo 7d capoverso 3, per il vantaggio valutabile in denaro, proporzionalmente secondo quanto previsto dall'articolo 7f¹¹⁵.

² La ritenuta d'imposta alla fonte sostituisce le imposte della Confederazione, del Cantone e del Comune riscosse secondo la procedura ordinaria.

Art. 36 Calcolo della ritenuta d'imposta

¹ Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a e h, l'imposta alla fonte viene riscossa giusta le disposizioni degli articoli 32 e 33.

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).

¹¹⁴ Introdotta dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

¹¹⁵ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

² Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettera b, l'imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi, tenuto conto delle deduzioni per spese di conseguimento del reddito.

³ Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere c a g, l'imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi.

Capitolo 3: Obblighi del debitore della prestazione imponibile

Art. 37

¹ Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di:

- a. trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni o riscuoterla dal contribuente;
- b. fornire al contribuente un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
- c. versare le imposte alla competente autorità;
- d.¹¹⁶ versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

² Egli deve parimente trattenere l'imposta quando il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.

³ Egli percepisce una provvigione di riscossione.

Capitolo 4: Relazioni intercantonali

Art. 38

¹ I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte. L'imposta alla fonte riscossa giusta l'articolo 37 capoverso 2 è versata al Cantone che ha il diritto di tassare.

² L'obbligo del debitore della prestazione imponibile di trattenere l'imposta è retto dal diritto del Cantone nel quale egli ha la propria sede o stabilimento d'impresa.

³ Il contribuente viene tassato conformemente al diritto del Cantone che ha il diritto di tassare. Le imposte trattenute e versate da un debitore fuori Cantone è computata sull'imposta dovuta; le imposte riscosse in più sono restituite, dell'imposta non ancora versata viene chiesto il pagamento.

⁴ Se una persona fisica assoggettata all'imposta secondo gli articoli 32, 33 e 34 capoverso 2 trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora all'interno della

¹¹⁶ Introdotta dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Svizzera, il Cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.¹¹⁷

Titolo quinto: Procedura

Capitolo 1: Principi generali e procedura di tassazione

Art. 39 Obblighi delle autorità

¹ Le persone incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale sono tenute al segreto. Rimane salvo l'obbligo di informare, nella misura in cui è legalmente previsto da una disposizione del diritto federale o cantonale.

² Le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d'imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente in un altro Cantone, l'autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell'altro Cantone la dichiarazione d'imposta e la tassazione.

³ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione fiscale ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.

⁴ Per adempiere i loro compiti legali, le autorità di cui ai capoversi 2 e 3 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946¹¹⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.¹¹⁹

Art. 39a¹²⁰ Trattamento dei dati

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 2 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 3 trasmettono alle autorità fiscali i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

² I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

³ Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

¹¹⁷ Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1050; FF **2000** 3390).

¹¹⁸ RS **831.10**

¹¹⁹ Introdotta dal n. 6 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

¹²⁰ Introdotta dal n. VI 4 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891; FF **1999** 7979).

- a. l'identità;
- b. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
- c. gli atti giuridici;
- d. le prestazioni di un ente pubblico.

Art. 40 Situazione procedurale dei coniugi

¹ I coniugi che vivono in comunione domestica esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.

² Entrambi firmano la dichiarazione di imposta. Ove la dichiarazione sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

³ I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.

Art. 41 Diritti procedurali del contribuente

¹ Il contribuente può esaminare gli atti che ha presentato o firmato. Egli può esaminare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.

² Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse, nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

³ Le decisioni di tassazione vengono comunicate per scritto al contribuente e devono indicare i rimedi giuridici. Le altre decisioni e sentenze devono inoltre essere motivate.

Art. 42 Obblighi procedurali del contribuente

¹ Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa e esatta.

² Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

³ Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

- a. i conti annuali firmati (bilanci, conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o
- b. in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)¹²¹, le distinte relative alle entrate

e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.¹²²

⁴ Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati i documenti di cui al capoverso 3 sono disciplinate dagli articoli 957–958f CO.¹²³

Art. 43 Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni

¹ I terzi che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle reciproche pretese e prestazioni.

² Se nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Art. 44 Obbligo dei terzi di informare

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sul loro rapporto di diritto con il contribuente.

Art. 45 Obbligo di comunicare dei terzi

Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

- a. le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;
- b. le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari;
- c. le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società;
- d.¹²⁴ gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, sui rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi;
- e.¹²⁵ i datori di lavoro, sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, nonché sull'assegnazione e sull'esercizio delle opzioni di collaboratore.

¹²² Nuovo testo giusta il n. I 3 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

¹²³ Introdotto dal n. I 3 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

¹²⁵ Introdotta dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

Art. 46 Tassazione

¹ L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie.

² Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al più tardi al momento della notificazione della decisione di tassazione.

³ L'autorità di tassazione esegue la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.

Art. 47 Prescrizione

¹ Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in quindici anni dalla fine del periodo fiscale.

² I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Art. 48 Reclamo

¹ Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.

² Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

³ Nell'esame del reclamo l'autorità di tassazione ha le medesime attribuzioni che le spettano nella procedura di tassazione.¹²⁶

⁴ L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Art. 49 Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte

¹ Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta informazioni sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte.

² In caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione prende una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento. L'interessato può reclamare contro questa decisione.

³ Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

⁴ Se ha operato una ritenuta d'imposta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.

Capitolo 2: Procedura di ricorso

Art. 50

¹ Il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la decisione su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a un'autorità giudiziaria di ricorso indipendente dall'autorità fiscale.

² Il ricorso deve essere motivato. Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

³ Il contribuente e l'amministrazione fiscale cantonale possono impugnare la decisione su ricorso davanti a un'altra istanza cantonale, indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.

Capitolo 3: Modificazione di decisioni e sentenze cresciute in giudicato

Art. 51 Revisione

¹ Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio:

- a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
- b. se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
- c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

² La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

³ La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.

⁴ La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

Art. 52 Errori di calcolo e di scrittura

Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

Art. 53 Ricupero ordinario d'imposta¹²⁷

¹ L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale. Il ricupero d'imposta è escluso nel caso di sola valutazione insufficiente.

² Il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.

³ Il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo quindici anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce.

⁴ Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura di ricupero d'imposta, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.¹²⁸

Art. 53a¹²⁹ Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi

¹ Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

¹²⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2973; FF **2006** 3697 3715).

¹²⁹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

³ Il recupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

⁴ Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il recupero semplificato d'imposta.

Capitolo 4: Inventario

Art. 54

¹ In caso di decesso del contribuente viene allestito un inventario ufficiale. L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.

² L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso.

³ I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.

Titolo sesto: Disposizioni penali¹³⁰

Capitolo 1: Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta

Art. 55 Violazione di obblighi procedurali

Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, è punito con la multa sino a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.

Art. 56 Sottrazione d'imposta

¹ Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta,

chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,

chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato,

è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell'imposta sottratta; normalmente, la multa è pari all'imposta sottratta.¹³¹

¹³⁰ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 – 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).

^{1bis} Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. egli aiuti senza riserve le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.¹³²

^{1ter} Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1^{bis}.¹³³

² Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con una multa pari a due terzi di quella che verrebbe inflitta in caso d'infrazione consumata.

³ Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Inoltre, il colpevole può essere tenuto solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta sottratta.

^{3bis} Se una persona di cui al capoverso 3 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1^{bis} lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.¹³⁴

⁴ Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, nonché

chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce,

è punito con la multa sino a 10 000 franchi e, in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi, indipendentemente dalla punibilità del contribuente. Il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori è parimenti punibile. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.¹³⁵

⁵ Se una persona di cui al capoverso 4 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario e per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e

¹³² Introdotto dal n. 12 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

¹³³ Introdotto dal n. 12 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

¹³⁴ Introdotto dal n. 12 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. 12 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

- b. la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.¹³⁶

Art. 57 Casi particolari

¹ Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest'ultima. Sono salve le pene inflitte agli organi e ai rappresentanti della persona giuridica in virtù dell'articolo 56 capoverso 3.

² L'articolo 56 capoverso 3 si applica alla persona giuridica se nell'esercizio della sua attività ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.

³ ...¹³⁷

⁴ Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 56 capoverso 3. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3.¹³⁸

Art. 57^{bis} 139 Procedura

¹ L'autorità cantonale competente, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.¹⁴⁰

² Le decisioni delle autorità fiscali concernenti casi di sottrazione d'imposta sono impugnabili davanti ad autorità amministrative e autorità giudiziarie amministrative. Contro le decisioni cantonali in ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005¹⁴¹ sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.¹⁴²

³ Le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso sono applicabili per analogia.

¹³⁶ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

¹³⁷ Abrogato dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, con effetto dal 1° mar. 2005 (RU **2005** 1051; FF **2004** 1239 1253). Vedi anche l'art. 78c qui appresso.

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2973; FF **2006** 3697 3715).

¹³⁹ Introdotto dall'art. 3 n. 8 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU **2008** 447; FF **2004** 5273).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

¹⁴¹ RS **173.110**

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. 58 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

Art. 57a¹⁴³ Avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta

¹ L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.

² I mezzi di prova raccolti per una procedura di recupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 46 cpv. 3) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

Art. 57b¹⁴⁴ Autodenuncia delle persone giuridiche

¹ Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² L'autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:

- a. dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;
- b. dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge del 3 ottobre 2003¹⁴⁵ sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;
- c. dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

³ L'autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

⁴ Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che è stata commessa da quest'ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della

¹⁴³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).

¹⁴⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8079).

¹⁴⁵ RS 221.301

persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.

⁵ Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempreché siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

⁶ Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica non è più possibile presentare autodenuncia.

Art. 58¹⁴⁶ Prescrizione dell'azione penale

¹ L'azione penale per violazione di obblighi procedurali si prescrive in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.

² L'azione penale per sottrazione consumata d'imposta si prescrive in dieci anni dalla fine:

- a. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 56 cpv. 1); oppure
- b. dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato (art. 56 cpv. 1), oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario (art. 56 cpv. 4).

³ La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 57^{bis} cpv. 1).

Capitolo 2: Delitti fiscali

Art. 59 Frode fiscale

¹ Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, oppure, tenuto a trattenere l'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo le ritenute d'imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.¹⁴⁷

² È salva la pena per sottrazione d'imposta.

^{2bis} In caso di autodenuncia per una sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 56 capoverso 1^{bis} o 57b capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3^{bis} e 57b capoversi 3 e 4.¹⁴⁸

^{2ter} In caso di autodenuncia esente da pena per un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'aprire un procedimento penale anche per tutti gli altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3^{bis} e 57b capoversi 3 e 4.¹⁴⁹

³ Le disposizioni generali del Codice penale svizzero¹⁵⁰ sono applicabili, per quanto la presente legge non prescriva altrimenti.

Art. 60¹⁵¹ Prescrizione dell'azione penale

¹ L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

² L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado.

Art. 61 Procedura e esecuzione

La procedura penale e l'esecuzione della pena sono determinate dal diritto cantonale, sempreché il diritto federale non vi si opponga. Le decisioni in ultima istanza cantonale possono essere impugnate mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale.¹⁵²

Titolo settimo: ...

Art. 62 a 70¹⁵³

¹⁴⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453, **2009** 5683; FF **2006** 8079).

¹⁴⁹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453, **2009** 5683; FF **2006** 8079).

¹⁵⁰ RS **311.0**

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

¹⁵² Nuovo testo del per. giusta n. 13 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 1205; FF **2001** 3764).

¹⁵³ Abrogati dal n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

Titolo ottavo: Disposizioni finali**Capitolo 1: Esecuzione da parte dei Cantoni****Art. 71** Collaborazione

¹ I Cantoni eseguono la presente legge in collaborazione con le autorità federali.

² I Cantoni comunicano alle autorità federali competenti tutte le informazioni utili all'applicazione della presente legge e procurano loro i documenti necessari.

³ Le dichiarazioni d'imposta e i loro allegati vengono compilati su un modulo uniforme per tutta la Svizzera.

Art. 72 Adeguamento delle legislazioni cantionali

¹ I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni dei titoli secondo a sesto entro otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.¹⁵⁴

² Scaduto questo termine, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone.

³ Il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

Art. 72a¹⁵⁵ Adeguamento delle legislazioni cantionali alla modifica

¹ I Cantoni adeguano le loro legislazioni alle disposizioni della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997 (art. 7 cpv. 1^{bis}, 24 cpv. 3^{bis} e 28 cpv. 1 e 3–5) entro il termine di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore.

² Scaduto questo termine, dette disposizioni si applicano conformemente all'articolo 72 capoverso 2.

Art. 72b¹⁵⁶ Adeguamento delle legislazioni cantionali

¹ All'entrata in vigore delle modifiche degli articoli 7 capoversi 1^{ter}, 2 e 4 lettera d, 8 capoverso 2, 9 capoverso 2 lettere a e b, 10 capoverso 1 lettera e, nonché 35 capoverso 1 lettera f, i Cantoni adeguano le loro legislazioni.

² Dopo l'entrata in vigore delle modifiche si applica l'articolo 72 capoverso 2.

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

¹⁵⁵ Introdotto dal n. I 2 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁵⁶ Introdotto dal n. I 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

Art. 72c¹⁵⁷

Art. 72d¹⁵⁸ Mantenimento della deduzione per il risparmio mirato per l'alloggio
Durante i quattro anni che seguono la scadenza prevista nell'articolo 72 capoverso 1, i Cantoni possono mantenere le disposizioni applicabili nel periodo fiscale 2000 relative alla deduzione dal reddito imponibile degli importi destinati al finanziamento del primo acquisto di una proprietà abitativa e all'esonero dall'imposta sul reddito e sulla sostanza del capitale in tal modo risparmiato e dell'utile che ne deriva.

Art. 72e¹⁵⁹ Adeguamento della legislazione cantonale

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dei titoli secondo e terzo entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003¹⁶⁰ della presente legge.

² Scaduto tale termine, si applica la regolamentazione di cui all'articolo 72 capoverso 2.

Art. 72f¹⁶¹ Adeguamento della legislazione cantonale

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell'articolo 7a per la data d'entrata in vigore di tali disposizioni.

² Da tale momento, l'articolo 7a si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie.

Art. 72g¹⁶² Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 dicembre 2006

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 20 dicembre 2006.

¹⁵⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali (RU 2001 1050; FF 2000 3390). Abrogato dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095).

¹⁵⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1050; FF 2000 3390).

¹⁵⁹ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

¹⁶⁰ RU 2004 2617 all. n. 8

¹⁶¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4883; FF 2005 4837).

¹⁶² Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2973; FF 2006 3697 3715).

² Trascorso tale termine, gli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a sono direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario.

Art. 72h¹⁶³ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 23 marzo 2007

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate degli articoli 7 capoverso 1, secondo periodo, 7b, 8 capoversi 2^{bis}-2^{quater} e 4, 9 capoverso 2 lettera a, 11 capoverso 5, 14 capoverso 3, 24 capoverso 4^{bis} e 28 capoverso 1, primo periodo. Tali adeguamenti hanno effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 23 marzo 2007.

² Scaduti tali termini, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.

Art. 72i¹⁶⁴ Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 marzo 2008

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53a, 56 capoversi 1, 1^{bis}, 1^{ter}, 3^{bis}, 4 e 5, nonché degli articoli 57b e 59 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} al momento della loro entrata in vigore.

² Dalla loro entrata in vigore, le modifiche menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario.

Art. 72j¹⁶⁵ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 3 ottobre 2008

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dell'articolo 9 capoverso 3. Tale adeguamento ha effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008.

² Scaduto tale termine, le modifiche dell'articolo 9 capoverso 3 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.

¹⁶³ Introdotto dal n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453, **2009** 5683; FF **2006** 8079).

¹⁶⁵ Introdotto dal n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1515; FF **2007** 7201 7217).

Art. 72k¹⁶⁶ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 12 giugno 2009

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell' articolo 9 capoverso 2 lettera l.

² Scaduto tale termine, la modifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera l si applica direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Si applicano gli importi di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁶⁷ sull'imposta federale diretta.

Art. 72l¹⁶⁸ Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 25 settembre 2009

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera m¹⁶⁹ entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009.

² Scaduto tale termine, l'articolo 9 capoverso 2 lettera m¹⁷⁰ si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.

Art 72m¹⁷¹ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 dicembre 2010

I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche della presente legge entro il momento dell'entrata in vigore delle medesime.

Art. 72n¹⁷² Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2011

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell'articolo 7 capoverso 4 lettera h^{bis}.

² Scaduto tale termine, l'articolo 7 capoverso 4 lettera h^{bis} si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni a esso contrarie.

¹⁶⁶ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 449; FF **2008** 6565 6587).

¹⁶⁷ RS **642.11**

¹⁶⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 455; FF **2009** 4095).

¹⁶⁹ Rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS **171.10**).

¹⁷⁰ Rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS **171.10**).

¹⁷¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

¹⁷² Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 giu. 2011 sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 489; FF **2010** 2497).

Art. 72o¹⁷³ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 23 dicembre 2011

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 42 per la data d'entrata in vigore di tale articolo.

² Da tale momento, l'articolo 42 si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario.

Art. 72p¹⁷⁴ Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 15 giugno 2012

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n.

² Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

Art. 72q¹⁷⁵ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 28 settembre 2012

¹ I Cantoni che prevedono l'imposizione secondo il dispendio adeguano la loro legislazione alla modifica dell'articolo 6 entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012.

² Scaduto tale termine, l'articolo 6 si applica direttamente laddove il diritto cantonale risulti a esso contrario.

Art. 72r¹⁷⁶ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 27 settembre 2013

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 27 settembre 2013 dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o entro la data di entrata in vigore della stessa.

² A partire da tale data, l'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

¹⁷³ Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

¹⁷⁴ Introdotto testo giusta il n. 12 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2012** 5977; FF **2011** 5819 5845).

¹⁷⁵ Introdotto dal n. 12 della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 779; FF **2011** 5433).

¹⁷⁶ Introdotto dal n. 12 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

Art. 72^s¹⁷⁷ Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 26 settembre 2014

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 57^{bis} capoverso 1, 58, 59 capoverso 1 e 60 per la data d'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014.

² Dall'entrata in vigore della modifica, le disposizioni menzionate nel capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

Art. 72^r¹⁷⁸ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 20 marzo 2015

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 26a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015.

² Scaduto tale termine, l'articolo 26a si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Si applica l'importo di cui all'articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁷⁹ sull'imposta federale diretta.

Art. 73 Ricorsi

¹ Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005¹⁸⁰ sul Tribunale federale.¹⁸¹

² Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l'autorità competente secondo il diritto cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

³ ...¹⁸²

¹⁷⁷ Introdotto dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

¹⁷⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 2015 sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2947; FF **2014** 4655).

¹⁷⁹ RS **642.11**

¹⁸⁰ RS **173.110**

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

¹⁸² Abrogato dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

Capitolo 2: Disposizioni esecutive e adeguamento della legislazione vigente

Art. 74 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina, in particolare, i problemi che sorgono nei rapporti intercantionali, soprattutto fra i Cantoni che applicano una regolamentazione diversa per quanto concerne le basi temporali.¹⁸³

Art. 75 Modificazione della legge sull'AVS

...¹⁸⁴

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 76 Prestazioni dell'assicurazione militare

L'articolo 47 capoverso 2 della legge federale del 20 settembre 1949¹⁸⁵ sull'assicurazione militare non si applica alle rendite e alle prestazioni di capitale che decorrono o diventano esigibili dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 77 Imposta sull'utile netto

¹ L'imposta sull'utile netto delle persone giuridiche per il primo periodo fiscale dopo il cambiamento delle basi temporali viene riscossa provvisoriamente sulla base del vecchio e del nuovo diritto. È dovuta l'imposta calcolata secondo il nuovo diritto se è più elevata di quella calcolata secondo quello vecchio; altrimenti è dovuta l'imposta calcolata secondo il vecchio diritto. Rimane salva l'imposizione dei redditi straordinari secondo il vecchio diritto.

² Se nei casi di cui al capoverso 1, l'esercizio commerciale si estende sugli anni civili n-1 e n, l'imposta per il periodo in n-1 viene calcolata secondo il vecchio diritto e computata sull'imposta calcolata secondo il nuovo diritto per il medesimo periodo; l'eccedenza non è restituita.

Art. 78¹⁸⁶ Sequestro

I Cantoni possono assimilare le richieste di garanzia delle autorità fiscali cantonali competenti ai decreti di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale

¹⁸³ Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1050; FF **2000** 3390).

¹⁸⁴ La mod. può essere consultata alla RU **1991** 1256.

¹⁸⁵ [RU **1949** 1705, **1956** 825, **1959** 293, **1964** 245 n. I, II, **1968** 580, **1990** 1882 app. n. 9, **1991** 362 n. II 414; RU **1972** 1069 art. 15 n. 1, **1982** 1676 all. n. 5, **1982** 2184 art. 116. RU **1993** 3043 all. n. 1]

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

dell'11 aprile 1889¹⁸⁷ sull'esecuzione e il fallimento (LEF). Il sequestro è operato dal competente ufficio di esecuzione. L'opposizione al decreto di sequestro prevista dall'articolo 278 LEF non è ammessa.

Art. 78a¹⁸⁸ Assicurazioni di capitali con premio unico

L'articolo 7 capoverso 1^{ter} si applica alle assicurazioni di capitali con premio unico concluse dopo il 31 dicembre 1998.

Art. 78b¹⁸⁹

Art. 78c¹⁹⁰ Disposizioni transitorie relative alla modifica dell'8 ottobre 2004

¹ Le multe ai sensi dell'articolo 57 capoverso 3¹⁹¹ non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione.

² A richiesta degli interessati, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni.

Art. 78d¹⁹² Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 marzo 2008

Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 sono applicabili le disposizioni sul ricupero d'imposta del diritto anteriore.

Art. 78e¹⁹³ Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012

Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁹⁴ sull'imposta federale diretta erano tassate secondo il dispendio, l'articolo 6 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.

¹⁸⁷ RS **281.1**

¹⁸⁸ Introdotto dal n. 1 6 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

¹⁸⁹ Introdotto dal n. 1 2 della LF del 15 dic. 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RU **2001** 1050; FF **2000** 3390). Abrogato dal n. 1 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

¹⁹⁰ Introdotto dal n. 1 2 della LF dell'8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU **2005** 1051; FF **2004** 1239 1253).

¹⁹¹ RU **1991** 1256

¹⁹² Introdotto dal n. 1 2 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

¹⁹³ Introdotto dal n. 1 2 della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 779; FF **2011** 5433).

¹⁹⁴ RS **642.11**

Art. 78¹⁹⁵ Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014

Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 79

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1993¹⁹⁶

¹⁹⁵ Introdotta dal n. II 2 della LF del 26 set. 2014 (adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

¹⁹⁶ DCF del 3 giu. 1991.